



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE RISORSE UMANE

REGISTRO PARTICOLARE N. 6 DEL 09/01/2019	ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	REGISTRO GENERALE N. 04 DEL 14.01.2019
---	--	---

OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2019.

Determinazione priva di allegati

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE Il Consiglio regionale della Calabria con legge regionale n. 4/2012, in attuazione del D.Lgs. n.150/2009, ha approvato le nuove misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale;

CHE con deliberazione dell'U.P. n. 7 del 9 gennaio 2018 sono stati approvati gli obiettivi strategici per il triennio 2018-2020;

CHE con deliberazione dell'U.P. n. 12 del 6 febbraio 2018 per come modificata dalla deliberazione dell'U.P. n. 43 del 31 luglio 2018 è stato approvato il "Piano della Performance" del Consiglio regionale per il triennio 2018/2020;

CHE con precedente determinazione R.G. n. 329 del 24.06.2014 il Segretario Generale ha provveduto a prendere atto dell'attività di revisione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ente e alla conseguente ricostituzione del fondo per la contrattazione integrativa relativa al comparto per gli anni dal 2004 al 2013;

CHE a seguito della predetta attività di ricostituzione è emerso il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa per gli anni evidenziati nel prospetto annuale allegato 2) alla determinazione R.G. n. 329 del 24.06.2014;

CHE con precedente determinazione del Segretario Generale R.G. n. 384 del 28.07.2014 si è provveduto alla Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2014 in continuità amministrativa con l'attività di revisione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ente e alla conseguente ricostituzione dei fondi per la contrattazione integrativa degli anni precedenti, attuata con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014;

CHE con precedente determinazione del Segretario Generale R.G. n. 59 del 22.01.2015 si è provveduto alla Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2015 in continuità amministrativa con l'attività di revisione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ente e alla conseguente ricostituzione dei fondi per la contrattazione integrativa degli anni precedenti, attuata con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014;

CHE con precedente determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane R.G. n. 85 dell'11.02.2016 si è provveduto alla Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 in continuità amministrativa con l'attività di revisione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ente e alla conseguente ricostituzione dei fondi per la contrattazione integrativa degli anni precedenti, attuata con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014;

CHE in sede di costituzione del fondo 2016 effettuata con determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016 si è proceduto alla neutralizzazione di tutte quelle risorse il cui appostamento nel fondo per le risorse decentrate presupponeva una preventiva valutazione del rispetto dei vincoli imposti in materia di spesa del personale e vincoli di bilancio dalla normativa tempo per tempo vigente e segnatamente le risorse aggiuntive di cui alle delibere U.P. n. 50 del 27.09.2000 e n. 77 del 17.10.2000 con la riserva di destinare le stesse al finanziamento degli istituti della contrattazione decentrata solo qualora dovessero essere accolte le controdeduzioni proposte alla relazione dell'ispettore M.e.f.;

CHE il Collegio dei revisori dei conti con il verbale n. 104 del 5 maggio 2016, nell'esitare il parere rispetto ai CCDI 2013 e 2014, ha testualmente sottolineato che *“la inclusione nel fondo delle risorse appostate con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn. 50 e 77 del 2000, è subordinata sia ad un effettivo risparmio attuale, derivante dalla non copertura dei posti della dotazione organica, sia alla presenza di atti dedicati, che ne autorizzino l'inclusione stessa in modo specifico, tempo per tempo, non potendosi considerare le medesime risorse consolidate e , pertanto, aventi il carattere della stabilità”*;

CHE alla luce del parere espresso nel verbale del Collegio dei revisori dei conti n 104 del 5 maggio 2016, ed in assenza di alcun atto dedicato, che autorizzasse per l'anno 2016 l'inclusione delle risorse appostate con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn. 50 e 77 del 2000, si è proceduto con determinazioni del Dirigente del Settore Risorse Umane R.G. n. 340 del 25.07.2016 alla rettifica della determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016 procedendo alla Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 escludendo dalla costituzione del fondo le risorse individuate nelle due deliberazioni U.P. *numeri 50 e 77 del 2000*;

CHE con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane R.G. n 7 del 17.01.2017 si è provveduto, alla Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2017 escludendo dalla costituzione del fondo le risorse individuate nelle due deliberazioni U.P. *numeri 50 e 77 del 2000* che per la natura variabile delle stesse non potevano, ai sensi dell'art. 9, c. 2bis della Legge n. 122/2010 dell'art. 1 comma 236 della legge di Stabilità 2016 e dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, comportare il superamento della consistenza complessiva del fondo rispetto all'importo determinato per l'anno 2015 ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

CHE con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane R.G. n 371 del 27.07.2017 si è provveduto, alla rettifica della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2017 a seguito dell'introduzione dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

CHE con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane R.G. n . 6 del 15.01.2018 si è provveduto, alla Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018;

CHE con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane R.G. n 381 del 25.07.2018 si è provveduto Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018 in applicazione dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018, come già previsto dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004, ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, e dai successivi incrementi stabili alle risorse vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018 le risorse di cui al punto precedente confluiscono in un unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato nell'anno 2017 alla

- retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e quantificate in complessivi € 646.175,00 (Seicentoquarantaseimilacentosettantacinque/00);
- ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018 confluiscono nell'importo annuale determinato ai sensi dei due precedenti punti le risorse previste dal comma 7 del CCNL 22.01.2004 (0.20% del monte salari 2001) nel caso in cui non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità;
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 2016/2018, il fondo viene incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, individuate nel corrispondente conto annuale del personale nel numero di 348 unità, con decorrenza dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 2016/2018, come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006, n. 1 del CCNL 31.07.2009, il fondo viene incrementato nella misura indicata nella specifica voce di cui al prospetto di costituzione fondo risorse decentrate integrative 2016 2018, "differenziale Peo art. 67 comma 2 lett. b CCNL 2016/2018" per integrare l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. f) del CCNL 2016/2018 si prevede la possibilità di incrementare, in presenza di riduzione stabile della dotazione organica del personale della qualifica dirigenziale, dello 0.2% del monte salari della dirigenza il fondo Risorse Decentrate;
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del del CCNL 2016/2018, come già previsto dall'art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio", è prevista una integrazione pari a € 72.518,36;

PRESO ATTO CHE con l'approvazione del piano triennale del fabbisogno 2017/2019 (Deliberazione U.P. n. 70 del 24.11.2017) si è registrata una riduzione stabile della dotazione organica del personale della qualifica dirigenziale di n. 6 unità consentendo di procedere all'incremento del fondo Risorse Decentrate, previsto sensi dell'art. 67 comma 2 lett. f) del CCNL 2016/2018, quantificato in € 2.938,83 (0.2% del monte salari dirigenza 2017 € 1.469.413,30) che costituisce voce non esclusa dai tetti previsti da ultimo dall'art. 23 D.Lgs. 75/2017;

CHE ai fini dell'avvio della trattativa per la definizione dei criteri per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività per l'anno 2019, tenendo conto del D.lgs. 150/2009, c.d. "Decreto Brunetta", come modificato dal D. Lgs. 141/2011, è necessario procedere alla relativa costituzione;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15.04.2011;

DATO ATTO CHE:

- L'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro ferma restando l'informativa sindacale;
- L'articolazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 è quantificato nella misura di cui all'allegato;

VISTO l'art. 9, c. 2bis della Legge n. 122/2010 per come modificato da ultimo dal d.l. 90/2014 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

DATO ATTO CHE:

- l'Art. 1 comma 236 della legge di Stabilità 2016 sancisce che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con

particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

- *L'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”*

DATO ATTO, alla luce di quanto su esposto ed in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, che l'ammontare complessivo del fondo al netto delle decurtazioni previste dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 e dall'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, ammonta a complessivi € 2.008.029,79 (come da allegato)

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;

VISTA la delibera U.P. n. 75 del 28 dicembre 2018 con la quale a far data dal 01 gennaio 2019 è stato conferito allo scrivente dr. Antonio Cortellaro l'incarico di dirigente del settore risorse umane;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTO il Decreto Legislativo n 118/2011

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTA la delibera dell' U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n.19 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli articoli 5 e 9;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

- 1) Prendere atto della quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019, come esposto nell'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, in € 2.008.029,79;

- 2) Costituire il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019, nella misura di € 2.008.029, 79; come esposto nell'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;
- 3) Di dare mandato al Settore Bilancio e Ragioneria di procedere all'impegno della somma complessiva di € 1.253.046, 07 (unmilione duecentocinquantatremilaquarantasei/ 07) , imputando la medesima spesa ai seguenti capitoli

- € 58.827,36 alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41122 Articolo 122 - P.D.C. 1.01.01.01.004
- € 748.586,24 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41740 Articolo 740 - P.D.C. 1.01.01.01.004
- € 137.638,65 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41741 Articolo 741 - P.D.C. 1.01.01.01.004
- € 91.260,46 alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41743 Articolo 743 - P.D.C. 1.01.01.01.004
- € 37.992,11 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41744 Articolo 744 - P.D.C. 1.01.01.01.004
- € 178.741,25 alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41746 Articolo 746 - P.D.C. 1.01.01.01.004

del bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale, con scadenza nell'esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità;

- 4) Comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale;
- 5) Dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa per la parte non impegnata che eccede le somme già vincolate per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4 lett.b) e c) del CCNL del 22.01.2004, delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2 lett b) del CCNL dell'1/04/1999;

Trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del presente provvedimento:

- Al Segretario Generale;
- AL Direttore Generale
- Al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
- Al Collegio dei Revisori dei Conti;
- Al Dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";
- Al Dirigente del Settore Risorse Umane successivamente all'apposizione del numero di registro generale;
- Alle OO.SS ed alle R.S.U.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Cortellaro